Spett.le società
Amm.ne del Personale

Assago, 31 marzo 2022

Nota INL N. 573/2022: comunicazione lavoratori autonomi occasionali – termine periodo transitorio.

Come noto, con la Legge n. 215/2021 è stato introdotto il nuovo obbligo preventivo, in capo ai committenti, di comunicare, all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali (nostra circolare del 28 dicembre 2021).

Al riguardo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con Nota n. 29 del 11 gennaio 2022 ha fornito le prime istruzione operative relative a tale adempimento (nostra circolare del 12 gennaio 2022).

Ciò premesso, con la presente circolare Vi segnaliamo che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con Nota n. 573 del 28 marzo 2022, ha fornito le nuove istruzioni operative relative a tale adempimento, precisando che da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, è operativa la nuova applicazione, accessibile tramite SPID e CIE, che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale (art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. di cui all'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021), compilando la relativa modulistica con tutti i dati già evidenziati nella precedente Nota n. 29 del 11 gennaio 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INL.

In merito all'indicazione del termine entro il quale sarà conclusa l'opera o il servizio relativo alla prestazione di lavoro autonomo occasionale, l'INL segnala che il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi:

- entro 7 giorni;
- entro 15 giorni;
- entro 30 giorni;

come già chiarito dalla sopra citata Nota n. 29/2022, nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Infine, segnaliamo che viene previsto un periodo transitorio che consentirà fino al 30 aprile 2022 di effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella Nota n. 29/2022 (nostra circolare del 12 gennaio 2022).

Pertanto, al termine del periodo transitorio, con decorrenza dal 1° maggio 2022, l'unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; a decorrere da tale data le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti non saranno ritenute valide e di conseguenza passibili di sanzioni.

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti
(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)

Consulenti/(DCA)